

DJSGE Collana del Dipartimento Jonico
in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture”



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Francesco Mastroberti (a cura di)

La “Testa di Medusa” Storia e attualità degli usi civici



**CACUCCI
EDITORE**

GIULIO MASTRANGELO

**Gli usi civici
a Massafra e a Martina Franca**

estratto da

**La “Testa di Medusa”
Storia e attualità degli usi civici**

Atti del Convegno di Martina Franca
5 ottobre del 2009

a cura di Francesco Mastroberti



CACUCCI
EDITORE
2012

Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Direttore: Francesco Mastroberti

Consiglio Direttivo: Francesco Mastroberti, Antonio Felice Uricchio, Giuseppe Tassielli

Comitato Scientifico: Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Maria Luisa De Filippi, Arcangelo Fornaro, Giuseppe Labanca, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Francesco Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Ferdinando Parente, Giovanna Reali, Laura Tafaro, Nicola Triggiani.

Comitato di Redazione: Aurelio Arnese, Giovanni Bianco, Annamaria Bonomo, Lucianna Cananà, Nicolò Giovanni Carnimeo, Maria Casola, Ernesto Cianciola, Carlo Cusatelli, Annunziata de Felice, Gabriele Dell’Atti, Cira Grippa, Nicolaia Iaffaldano, Michele Indellicato, Antonio Leandro, Stella Lippolis, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Armando Regina, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Luigi Santacroce, Maria Laura Spada, Paolo Stefanì, Maurizio Sozio, Giuseppe Tassielli, Stefano Vinci, Umberto Violante.

Il presente volume è stato sottoposto, ai sensi del regolamento della Collana del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ad una procedura di valutazione basata sul sistema di *Peer Review* a “doppio cieco”.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso la segreteria del Dipartimento Jonico.

GIULIO MASTRANGELO

Gli usi civici a Massafra e a Martina Franca
(The civic uses in Massafra and Martina Franca)

[Gli usi civici nei territori di Massafra e di Martina hanno avuto origine e vicende diversificate, ma, nonostante varie leggi abolitive, sono sopravvissuti a tutti i tentativi di liquidarli, sopprimerli, arginarli e alterarne la struttura e sono ancora vigenti ponendo alcuni problemi giuridici. Specie per il territorio di Martina Franca, tuttora di natura demaniale soggetto agli usi civici seppure appadronato e trasformato in masserie, si pone il problema della privatizzazione. Essendo scarsamente praticabili l'affrancazione e/o la legittimazione ex lege 1766/1927, si prospetta di utilizzare i vincoli, nascenti dalla demanialità, per tutelare il bene 'paesaggio', mediante il riconoscimento con legge regionale dello status quo di quei terreni, bilanciato però dall'azzeramento (totale e/o parziale) dell'indice di fabbricabilità fondiario (onde evitare ulteriore consumo del territorio).

Parole chiave: usi civici, affrancazione, demanio

The right of common in the territories of Massafra and Martina Franca have different origins and history and have been in force for centuries. Notwithstanding a number of provisions of law abolishing them throughout the time, they survived to all of such attempt at destroying, liquidating or limiting them, or at modifying their structure, and are still in force, thus creating a number of legal issues. That is particularly relevant in the territory of Martina Franca, which is still theoretically in the ownership of the State and subject to civic uses, where a number of private subjects ring-fenced the territory (by erecting walls of stones) and created the typical local farms, which are still in use nowadays. This situation, amounting to a de facto privatisation, creates a number of legal problems in relation to the circulation of such goods. A number of solutions theoretically available (the so called "affrancazione", i.e. redemption, or the legitimation under Law No. 1766 of 1027) do not appear a viable route due to a number of problems connected thereto. A possible solution can be that of creating, in relation to such land, an ad hoc status by way of regional law, aimed at preserving the typical landscape, by means of which this matter can be finally and comprehensively regulated. The acknowledgement of

the "privatised" status of such land would be counter-balanced, in view of preserving the typical landscape, with the prohibition (in full or in part) of erecting new buildings by dramatically reducing the index of fabricability, also in order to avoid a further exploitation of the territory.

Keywords: Right of common, enfranchisement, demense]

Sommario: 1. Demanio e usi civici nel regno di Napoli. 2. La Foresta Tarrantina e gli usi civici. 3. Le fonti degli usi civici a Massafra. 4. Vicende relative ai demani di Massafra. 5. Origine e crescita del territorio di Martina Franca. 6. Vicende relative ai demani di Martina Franca. 7. Usi civici e legge eversiva della feudalità. 8. Persistente vitalità degli usi civici. 9. Una soluzione praticabile.

1. *Demanio e usi civici nel regno di Napoli*

I diritti di uso civico erano connaturati alla demanialità della terra; grazie ad essi ogni cittadino, per il solo fatto di essere nativo di quel luogo, sia *uti singulus* sia *uti civis*, aveva il diritto di pascolare, acquare e far legna sui terreni demaniali aperti¹. I diritti di uso civico – secondo la dottrina – conferiscono il diritto reale d'uso ai singoli i quali, nei giudizi relativi, possono provvedere alle azioni e ai ricorsi spettanti all'*universitas* degli aventi diritto e, dunque, sono «diritti – di tipo reale – su terreno o di privati o del comune o della frazione»². Gli usi civici – di cui è difficile fissare l'origine – ricevono un forte impulso in età tardo-antica per effetto della grande crisi sociale, politica e militare dell'Impero. Le campagne, devastate dalla guerra greco – gotica, dalle pestilenze e dalle invasioni, spopolate e abbandonate dai proprietari, restano incolte e improduttive³ e tutti i terreni aperti offrono ai superstiti una riserva ove attingere il necessario per sopravvivere. In tale contesto, la pastorizia prende il sopravvento sulle forme più organizzate di agricoltura, sia nelle terre pubbliche del demanio, sia sulle terre private, generalmente costituite da gran-

¹ G. MASTRANGELO, *Contributo sui Demani comunali di Massafra*, Fondazione P. Loreto, Massafra 1997, p. 13.

² L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova 1994, p. 404.

³ A. PALERMO, *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XX, Utet, Torino 1982, pp. 209 ss.

di masse con ampie distese incolte, boschive, pascolative, paludose (latifondi dell'aristocrazia terriera e della Chiesa). Se il demanio era deputato a soddisfare, funzionalmente, i bisogni primari individuali e collettivi del popolo, gli usi civici ne diventano il naturale corollario. Il loro esercizio era generalizzato in tutto il Meridione, un patrimonio terriero coltivato però con sistemi primitivi, lasciato in gran parte incolto per le esigenze della pastorizia⁴.

Fino a quando la densità abitativa di centri abitati come Massafra e Martina era molto scarsa, gli usi civici e le promiscuità erano una risorsa per tutti gli abitanti e venivano esercitati pacificamente, non dando luogo ad alcuna controversia. I problemi nascono col forte incremento demografico che si registra tra la metà del '400 e la prima metà del '500⁵ e con la naturale esigenza di mettere a coltura sempre nuovi e più estesi terreni agricoli. Ne consegue «il grande conflitto tra agricoltura e pastorizia, intimamente connesso all'indirizzo seguito dai feudatari e privati proprietari di chiudere a difesa, per lo più con la forza e con la violenza, territori sempre più estesi di demanio o di terre aperte riservate agli usi civici»⁶. Tali esigenze trovano una sponda anche a livello dottrinario in correnti ideologiche, libertarie e individualistiche, che orientano la legislazione dei vari Stati della penisola verso l'abolizione degli usi civici⁷. Proprio nel Regno di Napoli, re Ferdinando IV emana la prammatica XXVI del 23 febbraio 1792 che contiene «norme per la valutazione e l'affrancazione degli usi civici sui demani feudali, per la divisione dei demani e per lo scioglimento delle promiscuità»⁸.

⁴ A. CESTARO, *Aspetti della questione meridionale nel Mezzogiorno*, Brescia 1963, p. 18.

⁵ Al contrario di ciò che accade in altri centri del Principato di Taranto quali Pulsano, Montemesola, Torricella, Sava, S. Marzano, Carosino, Faggiano e/o a Palagianello, Casalrotto e Castellaneta che conobbero fenomeni di spopolamento, talvolta totale, a Massafra e a Martina il numero dei *fuochi* (capifamiglia) tra il 1447 e il 1545 aumenta vertiginosamente; a Massafra si passa da 119 a 519 fuochi; a Martina da 232 a 1451 (L. CARDUCCI, *Storia del Salento*, Galatina 1993, p. 438; A. V. GRECO, *Trasformazioni storiche del territorio, l'abbazia di S. Vito del Pizzo e la colonizzazione della Foresta di Taranto*, in *Riflessioni/ Umanesimo della Pietra*, Martina Franca 1999, p. 50).

⁶ CESTARO, *Aspetti*, cit., p. 24.

⁷ PALERMO, *Usi civici*, cit. p. 212.

⁸ Ivi, p. 213.

2. La Foresta tarantina e gli usi civici

Il paesaggio agrario tra Massafra e Martina (prima che il centro abitato di Martina sorgesse e fosse dotato di un proprio territorio) era rappresentato – *in antico* – da immense estensioni di terreni aperti di natura demaniale, in gran parte ricoperte da macchia e da bosco, che si estendevano subito a Nord di Massafra e di Taranto sino ai confini con Mottola, Monopoli, Ostuni e Grottaglie. Su questo immenso territorio esisteva un'antica istituzione giuridica, chiamata *Foresta Tarantina*, detta anche *Silva*, *Gualda* o *Gualdella*, che compare in un elenco di beni di pertinenza regia del 1278⁹. La funzione della *Foresta* non era soltanto quella di garantire il pascolo per le aziende zootecniche regie (come la Regia Cavallerizza che nel '400 aveva sede a Massafra¹⁰) o per le massarie e aratie regie, bensì quella dell'approvvigionamento di legname per la costruzione di navi e di altre opere militari, così come avvenne nel 1279 quando il legname di Taranto fu utilizzato per la costruzione di una torre nel porto di Brindisi¹¹. Tuttavia in tale territorio la Corona, quando concedeva in feudo i demani, faceva sempre salvi a favore delle popolazioni ivi insediate i diritti di uso civico (senz'altro perché preesistenti *ab immemorabili* e quindi in ossequio a un'antica norma consuetudinaria). Così avvenne sia col diploma di concessione a Oddone di Soliac nel 1268 dei feudi di Massafra, Castellaneta e Ginosa sia col diploma di investitura di Filippo I a principe di Taranto del 1294. Nel 1269 re

⁹ GRECO, *op. cit.*, p. 45. La Foresta di Taranto (*Silva*, *Gualda* o *Gualdella*) rientrava tra i beni fiscali dei duchi di Benevento. Nell'anno 747 l'*actus* selva di Taranto, retto dal gastaldo Rotulo, fu concesso dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano (S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in AA.VV., *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, *Atti del XVI Congresso internazionale di Studi sull'alto Medioevo*, Cisam, Spoleto 2003, pag.142). Il testo è in *Cronicon Sanctae Sofiae* (a cura di J. M. MARTIN), Roma 2000, 2 vol. (*Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum Scriptores*, 3), II, 19.

¹⁰ Su questa istituzione esiste presso l'Archivio di Stato di Napoli un quaderno relativo ai conti della gestione dell'anno 1463-64 redatto dal notaio Antonio Caricello di Massafra, R. Erario e Conservatore, in Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), Fondo Dipendenze della Sommaria, Serie conti erariali dei feudi di Terra d'Otranto, Fascio 629/2.

¹¹ GRECO, *op. cit.*

Carlo I informa i suoi ufficiali «magistri defensarum et venationum» che da tempo immemorabile i tarantini possedevano lo «ius pascendi herbam, bibendi aquam iacentem et currentem cum animalibus, incidendi ligna et laborandi cum bobus et omnem utilitatem faciendi in silva Gualdi defensa Tarenti sine iuribus affidaturae, glandatici, herbativi seu aliqua recognitione»¹². Anche con l'accordo del 27 marzo 1362 tra le Università di Taranto, Brindisi, Monopoli, Gioia, Matera, Venosa, Massafra, Mottola e Castellana si ribadì l'antico diritto dei cittadini di «pascolare, acquare e far legna gratuitamente nei boschi e nelle difese aperte del demanio»¹³.

Nella fascia più prossima ai due centri abitati, si trovavano i terreni recintati con pareti di pietra a secco, chiamati chiusure (*clausurae*) o difese (*defensae*)¹⁴, coltivati prevalentemente a oliveto e, in minor misura, a vigneto o a ortaggi. Proprio ai piedi del centro abitato di Massafra si trovavano diversi orti irrigui per la presenza di pozzi risorgivi, tra cui l'Orto della Corte ove nel '400 si seminava l'orzo per mangime dei cavalli della Regia Cavallerizza¹⁵. Oltre la metà del territorio di Massafra, pari a circa 6.500 ettari, era coperto da boschi. Il resto era coltivato per un terzo (5.384 tomoli, pari a 4.577 ettari) a oliveto; per 412 tomoli (pari a 350,2 ettari) a vigneto; per 488 tomoli (380,8 ettari) a seminativo e per 182 tomoli (154,7 ettari) a paludi¹⁶. Boschi e terreni macchiosi avevano una funzione importante nella vita economica delle due comunità, in quanto gli strati più poveri della popolazione vi esercitavano i diritti di pascolare, di abbeverare gli animali, di rifornirsi di legna da ardere, di cogliere i frutti del bosco (fragne, funghi, frutti vari), di cuocere la calce, di cacciare

¹² Registri angioini ricostruiti, vol. I, pag. 149, in GRECO, *op. cit.*, p. 46.

¹³ F. MUCIACCIA, *Intorno ai documenti del Libro Rosso di Monopoli*, in «Rassegna Pugliese» nn. 9-10 (1907), p. 298, doc. LII.

¹⁴ Sul significato di '*clausura*' e '*defensa*' (con i sinonimi chiusa, chiusura, difesa, erbaggio e simili) v. G. MASTRANGELO, *Su un'antica servitù di pascere, di legnare e di addacquare esercitata dai massafresi sulla Difesa di San Marco dei Lupini in Tenimento di Palagiano*, in «Archeogruppo. Bollettino dell'Archeogruppo "E. Jacovelli"», n. 3 (1995), pp.47-49.

¹⁵ Devo la notizia a Roberto Caprara che mi ha gentilmente anticipato il contenuto della sua introduzione al citato *Quaterno facto per me notar Antonio Caricello di Massafra*, in corso di stampa.

¹⁶ C. MASTRANGELO, *Il Catasto Onciario di Massafra (1749)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bari, A.A. 1963-64, p. 42.

piccoli animali durante tutto l'anno. Funzionalmente collegata all'esercizio degli usi civici esisteva una fitta rete di pozzi e cisterne di proprietà pubblica sparsi capillarmente. Erano dislocati, in genere, ai bordi delle strade e dei tratturi e dotati di pertinenze, quali canalette e pile per abbeverare (adacquare) gli animali; erano altresì dotati di aree di servizio, estese mezzo tomolo (4250 mq), che servivano per la sosta delle greggi e delle mandrie onde evitare che gli animali, durante la sosta, pascolassero nei fondi confinanti¹⁷.

Gli usi civici, attestati sia a Massafra che a Martina, rientrano nella categoria di quelli *essenziali*, cioè quelli il cui personale esercizio si riconosce necessario per i bisogni di vita delle popolazioni (come li definisce l'art. 4 della legge 1766 del 1927) e che consistono nel diritto di pascere e abbeverare il bestiame, di raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro. Nelle due città, di storia e origini diverse, esistevano anche zone in regime di promiscuità (Pineta litoranea tra Massafra e Palagiano, Bosco delle Pianelle tra Massafra e Martina, demani di Poltri, Santantuono o Gaullella tra Mottola e Martina) ove con gli abitanti naturali del luogo anche le popolazioni viciniori godevano del diritto di uso civico di immettere al pascolo i propri animali.

3. *Le fonti degli usi civici a Massafra*

Massafra, al pari degli usi civici esercitati nel suo territorio, ha origini molto antiche¹⁸. Oltre che nei citati documenti del 1268, 1294

¹⁷ G. MASTRANGELO, *Contributo sull'origine dei pozzi di uso pubblico: vicende e primo censimento dei pozzi e delle cisterne 'universali' del territorio di Massafra*, in «Archeogruppo, Bollettino dell'Archeogruppo "E. Jacovelli"», n. 4 (1997), pp.45 ss.

¹⁸ *Massa Afra (poi divenuta Massafra)* deve il suo nome a una 'Massa' in territorio di Taranto ove – tra V e VI secolo – si insedia un gruppo di profughi Afri sfuggiti alle persecuzioni dei Vandali in Nord Africa (sul punto vedi R. CAPPRARA, *Società ed economia nei villaggi rupestri*, Fasano 2000, pp. 97 e 137). Posta sull'antica via che da Oriente la collega a Taranto, Massafra deve la sua importanza proprio a questa strada di origine preclassica che scorreva incrociando il fondovalle delle Gravine. Cresce di ruolo in epoca longobarda e già nel X secolo presenta una articolata struttura sociale, con un *Castellum*, sede giudiziaria ove un *Gastaldo* amministra la giustizia, assistito da un collegio di *nobileiores homi-*

e del 1362, essi vengono riconosciuti espressamente in alcune capitolazioni del XVI secolo concluse tra il feudatario e la Università di Massafra¹⁹. Quanto al contenuto, nella Difesa Serra del Fragno gli

nes; Giudice con estesa competenza cui anche gli abitanti di Taranto ricorrono per chiedere giustizia (G. MASTRANGELO, *Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto*, in «Annali della II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», Anno IV, Cacucci, Bari 2011, pp. 299-321).

¹⁹ Del 1561 è la Capitolazione tra il barone Francesco Pappacoda e l'Università di Massafra. Purtroppo non disponiamo del testo originale, in quanto andato distrutto nell'incendio del Grande Archivio di Stato di Napoli nel 1943. Ne conosciamo ampi stralci attraverso la sentenza della Commissione feudale del 10 maggio 1810 n. 35 (pubblicata in V. GALLO, *Origine e vicende della Città di Massafra*, Napoli 1914, pp. 165-169) che così la riporta: «Item detto Eccellentissimo Signore (Francesco Pappacoda) si contenta relassare a detta Università la Difesa detta la Serra del Fragno secondo anticamente li tenea, e si trova designata per lo pascolo per li bovi domiti e indomiti di detta Terra per tutto l'anno, ad arbitrio di essa Università, e che in quella non possono entrare animali forastieri, et maxime dei fidati, con condizione che quanto accaderanno passare li bovi di detto Eccellentissimo Signore domiti, che per transito sia lecito pascolare. Item detto Eccellente Signore si contenta lasciare a detta Università la Difesa, seu erbaggio nominato la Difesa della Chiusura dell'Olive, secondo si trovano le colonne e confini, che ogni tempo sia lecito a detta Università ed uomini di quella farci pascolare loro animali domiti, ed indomiti per tutto l'anno, ad arbitrio di detta Università, senza pascolarsi animali dei fidati, né di altri forestieri, con condizione che accadendo che detto Eccellente Signore faccia coltivare le olive, e l'altre possessioni sono dentro dette chiusure, sarà lecito pascolarci per quello tempo coltiverà dette possessioni di sua Signoria. Item detto Eccellente Signore si contenta che ogni persona di detta Terra possa raccogliere ghiande, fragne, e lezze alli Parchi di sua Signoria Eccellente dummodo non li battono colli bastoni, senza pagamento, ed impedimento alcuno. Item si contenta detto Eccellente Signore concedere a detta Università et uomini di quella, che li cittadini ed uomini predetti possono andare a tagliare legna, e cogliere fragne, lezze e ghiande da dentro li Parcori, e difese di detto Eccellente Signore senza impedimento e pagamento alcuno, e portando bestie di barda per condurre detta legna, e fragne, seu lezze, che sia lecito a detti cittadini pascere in detti parchi e difesa dette loro bestie fintantochè coglieranno, e caricheranno dette legna, frasche e lezze, senza impedimento o pagamento alcuno: dummodo che al cogliere di dette ghiande e lezze da detti parcori non li battono colli bastoni, come è detto sopra. In primis l'Università di Massafra cede rinuncia e relassa a detto Eccellente Signore che possa e voglia tenere defesa e guardato, pro ut nunc tenet et possidet l'infrascritti Parchi. Lo Parco della Cinestra, lo Parco Nuovo, lo Parco di Cernerà, lo Parco nominato Santo Martino colla Mesola, e tutto lo suo destritto, il Parchitello di Piescorovolo, talchè per nullo tempo futuro possa dare molestia ad esso Eccellente Signore, né ai suoi successori. Item detta Università cede e relascia a detto Eccellente Signore e suoi successori, che in nullo futuro tempo possa dare molestia della difesa chiamata l'Albaniello, che detto Eccellente Signore e

usi civici vengono limitati al «pascolo per li bovi domiti e indomiti di detta Terra per tutto l'anno» con l'esclusione degli animali forestieri e dei fidati, cioè dei pastori che pagavano la fida alla *Regia Dogana delle Mena delle Pecore* di Foggia. Nella Difesa Chiusura delle Olive, invece, viene concesso ai cittadini di Massafra «farci pascolare loro animali domiti, ed indomiti per tutto l'anno» con la stessa esclusione dei fidati e dei forestieri. Il feudatario riconosce altresì il diritto per i cittadini di Massafra di raccogliere ghiande, fragne e lezze senza battere gli alberi, di tagliare legna e di trasportarla per mezzo di animali e di pascere in tutti i suoi Parchi e Difese. Dal canto suo, l'Università di Massafra concede al Pappacoda la ben più sostanziosa facoltà di *tenere a difesa*, cioè di recintare, i Parchi della Ginestra, di Cernerà, di San Martino colla Mesola e suo distretto, di Piescorovolo e il Parco Nuovo, nonché si impegna ad astenersi dal «*dare molestia*» nelle difese di Albanello e di Adogha (masseria Patemisco). Troviamo qui consacrata la deleteria tendenza dei baroni a *paretare*, cioè a chiudere a 'difesa' i terreni aperti feudali. Tale pratica, già vietata dal re Roberto d'Angiò, era illegittima in quanto violava il principio, vigente nel diritto feudale napoletano, secondo il quale la qualità feudale attribuita a un fondo non mutava la natura intrinseca del territorio (demaniale) e non poteva ledere i diritti sociali gravanti su di esso.

Anche la convenzione del 1591 stipulata tra la baronessa Isabella Monsorio e la stessa università di Massafra²⁰ conferma quella pre-

suoi successori possono quietamente possederla, siccome oggi il si possiede tanto in detta Difesa, quanto da Dogha, ed anche di quella di Albaniello».

²⁰ Anche delle Capitolazioni tra la baronessa Isabella Monsorio e la stessa Università di Massafra del 1591 ci sono pervenuti solo i brani che si leggono nella stessa sentenza della Commissione feudale (v. GALLO, *op. cit.*) che così li riporta: «Item D. Isabella, non obstante, che pretende e possa pretendere molte ragioni ed eccezioni sopra la Terra del Fragno, e particolarmente che quella detta Università non possa tenere e guardare per sua defenza: ma in quella possiamo, e dovemo andare a pascere tutti l'animali dei cittadini, et signanter la diffida degli animali forastieri. Si contenta, vuole e permette, che detta Università possa tenere e guardare per sua defesa la detta Serra del Fragno, come ad essa Università piacerà. Et le cose predette tanto per parte di detta Signora, quanto per detta Università s'intendono promesse, e si debbano osservare durante il dominio che essa Signora aveva di detta Terra e quello finito, le ragioni tanto di detta Università, quanto delli successori di detta restano intatte e illese, e che per la presente non s'intenda essere

cedente. Entrambe le Capitolazioni hanno carattere meramente ricognitivo e non già fondativo in quanto il feudatario fu costretto a scendere a patti con la *Universitas civium* e a tollerare l'esercizio degli usi civici sulle terre feudali a lui concesse solo perché essi erano già esistenti ed esercitati *ab immemorabili*, al fine di limitarne l'esercizio a suo favore. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la massima «*ubi feuda, ibi demania*» vale solo per i feudi con popolazione preesistente e, in base ai dati demografici di cui disponiamo, Massafra è stata sempre popolata – nonostante alti e bassi – ininterrottamente quantomeno dal X secolo. Secondo il rapporto della Commissione feudale del 1815 poi, non poteva sorgere il diritto agli usi civici quando, nel momento della costituzione del feudo, non vi era una popolazione stanziata sul territorio, quando cioè si trattava di feudi rustici o inabitati²¹. La prova che Massafra non è stata mai un feudo disabitato è rappresentata proprio da quelle capitolazioni. Basandosi su tali precedenti e considerando che le due Capitolazioni erano state eseguite pacificamente per due secoli e mezzo, anche dopo estinte le linee di Pappacoda e Monsorio, la Commissione feudale con la sentenza del 10 maggio 1810 n.35 dispone: «1° che all'Università e Cittadini di Massafra appartengono i pieni usi civici anche per commercio fra loro sopra i locali di Albaniello, Adogha, lo Parco di Cernerà, lo Parco della Cinestra, lo Parco Nuovo, lo Parco di San Martino colla Mesola, e il suo distretto, ed il Parchitello di Pescorovolo, dinotati nelle antiche capitolazioni del 1561 e del 1591».

4. Vicende relative ai demani di Massafra

I demani del Regno erano distinti in comunali (cioè amministrati dal Comune), feudali (concessi in feudo al barone) ed ecclesiastici (concessi in feudo al Vescovo o ad altro Ente ecclesiastico). Da notare che il Vescovo di Mottola aveva il titolo di barone e che in

fatto pregiudizio alcuno a nessuna delle parti, per lo qual tempo anche le parti promettono osservare detta transazione, convenzione, e concordia, e così s'obbligano a giurano, quia sic ecc. ecc».

²¹ PALERMO, *op. cit.*, p. 222.

tale veste era anch'egli un feudatario. Il territorio di Massafra contava Demani di tutte e tre le specie²². Morto senza eredi Michele Imperiali, il feudo di Massafra fu devoluto e incamerato dal Regio fisco allodiale. Messo all'asta, venne acquistato il 16 febbraio 1793 dalla società costituita tra il Conte di Buccino D. Petracone Caracciolo, Duca di Martina, Donato Maria de'Carlo e Cataldo Zuccaretti²³, con la esclusione dei corpi giurisdizionali. I tre non acquistano direttamente dal Regio fisco. Il feudo viene prima venduto all'asta ed aggiudicato il 2 Luglio 1792 al signor Tomaso Cavallo, il quale acquista «per persona nominanda», per il prezzo di 359.000 ducati.

²² Ordinanza del Consiglio di Intendenza della Provincia di Terra d'Otranto 23 agosto 1824, in Archivio di Stato di Lecce (=ASLe), Intendenza – Demani, B. 38 F. 449, cc. 46 r – 63 t. Sulla base di tale decisione, i Demani del Comune di Massafra siti nel territorio a Nord, estesi complessivamente 2.794 tomoli, si possono così distinguere: tomoli 660 in contrada Sacchiemma; 505 tomoli in contrada Travatella; 394 tomoli in contrada Massafresa e Travatella; 40 tomoli in contrada Murgia; 195 tomoli in contrada Corno della Strega; 300 tomoli in contrada Gravina del Volo e Corno della Strega; 500 tomoli in contrada Vallenza; 200 tomoli in contrada Varcaturò (o Fragnito); a Centro e a Sud erano siti 360 tomoli di terreni demaniali comunali così distinti: in contrada Arecupo limitrofa a Lamastuola tomoli 185; in contrada Trovanza o Canonico tomoli 95; in contrada Fondi di San Cataldo, o Sancia o Givone rotto tomoli 80. Quelli feudali siti sempre a Nord e confinanti con quelli comunali, erano estesi complessivamente 1999 tomoli così distinti: Parco di Cermera di tomoli 347; Parco di San Martino colla Mesola e suo distretto (Parco di San Michele) tomoli 260; Parco della Ginestra e Parco Nuovo tomoli 637; Parchitello di Peschirovolo di tomoli 55; Difesa Serra del Fragno di tomoli 700. I Demani feudali siti a Sud erano estesi 300 tomoli così distinti: Difesa di Albanello 200 tomoli; difesa di Patemisco (o di Adogha) 100 tomoli. I Demani ecclesiastici siti a Nord erano estesi 590 tomoli così distinti: Monte S. Elia (la Chirica di Monsignore) 90 tomoli; Masseria Vallenza del Capitolo di Massafra tomoli 500. I Demani ecclesiastici siti a Sud e in parte in territorio di Palagianò, entrambi della Mensa episcopale di Mottola, erano estesi 2.803,11 tomoli così distinti: la Difesa di Castiglione tomoli 931,50, la Difesa di san Marco dei Lupini (tomoli 1871,61). Sul punto v. G. MASTRANGELO, *Contributo sui demani cit.*, pp.25-30.

²³ Archivio di Stato di Taranto (=ASTa), protocollo notar Francesco Saverio Catapanò di Taranto, anno 1793, da c. 131 t a c. 181 t., «Istrumento per notar Nicola Mellace di Napoli 16 febbraio 1793, allegato in copia all'atto per notar Francesco Saverio Catapanò di Taranto del 6 aprile 1793 con cui Cataldo Zuccaretti e Donato Maria de Carlo, che intervengono e accettano anche in nome e per parte del conte di Buccino d. Petracone Caracciolo, ratificano, omologano e accettano l'istrumento di cessione fatta da Agostino Picenna col predetto atto per notar Mellace a Orazio Celentano e Gennaro Sorrentino, quali messi e internunzi dei citati Zuccaretti e de Carlo.

Il sig. Cavallo, sciogliendo la riserva, nomina come suo principale il sig. Agostino Picenna il quale, a sua volta, ritrasferisce dopo appena 8 mesi alla società costituita fra il Conte di Buccino, Zuccaretti e de Carlo il complesso dei beni feudali di Massafra. Il perché di questo giro di vendite in così breve spazio di tempo ci sfugge. Tuttavia, non va trascurato il fatto che tra la prima e la seconda vendita il prezzo fu aumentato di ben 10.300 ducati²⁴. Zuccaretti, de Carlo e il Duca di Martina i quali si erano accordati ancora prima di comprare sulla “*prescelta*”, cioè sulla divisione e attribuzione tra loro dei vari corpi, appena si immettono nel possesso degli stessi beni, forse consci della situazione litigiosa e quindi incerta esistente su detti terreni, eseguono opere di miglioramento fondiario disboscando la pineta di Patemisco, riducendo a coltura i terreni macchiosi e trasformando i seminativi in oliveti e comunque «*paretando*» i relativi terreni nonché concedendo in affitto il fiume Patemisco²⁵. Infatti, si era concluso da poco l’annoso giudizio davanti alla Regia Camera degli Allodiali tra l’Università di Massafra ed il Regio Fisco Allodiale con la sentenza del 9 dicembre 1789 la quale aveva riconosciuto a favore del Comune il possesso e il diritto di legnare non solo a secco ma anche al verde e di pascere nei Parchi di Cernerà, S. Michele e S. Martino nonché nei terreni aperti della masseria Sacchiemma²⁶. Sopravvenuta la legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806, il Comune introdusse il giudizio davanti alla Commissione feudale per ottenere il riconoscimento e la conseguente ripartizione in massa di tutti i demani ex feudali gravati di usi civici.

Normalmente, gli usi civici si esercitavano per tutto l’anno. Tuttavia, per Massafra, ne sono attestati anche alcuni esercitati solo per

²⁴ Istrumento notar Mellace, cit.

²⁵ Con atto di *obbliganza* del 21 gennaio 1809 Giuseppe de Siatì di Martina «casato e commorante in questa Città di Massafra» dichiara di aver preso in affitto da Michelangelo Zuccaretti la pesca del fiume Patemisco per quattro anni continui «per l’annuo estaglio di ducati trentuno, grana quarantacinque, e cavalli dieci argento» (ASLe, Intendenza Demani, B. 38, fasc. 445, c. 77).

²⁶ Sentenza della Regia Camera Allodiale del 9 dicembre 1789 citata nel verbale di arbitrato tra la Casa Ducale di Martina e il Comune di Massafra, redatto da Francesco Paolo Sisto, arbitro nominato dal Comune, e Giammaria Marasco, arbitro nominato dal Duca di Martina, accettato e sottoscritto dalle parti (ASLe., Intendenza Demani, B. 37, fasc. 421, c. 11).

due mesi l'anno. I massafresi, infatti, esercitavano *ab immemorabili* il diritto di uso civico di pascere, adacquare e legnare ogni anno dal 22 luglio al 29 settembre sui demani della Mensa episcopale di Mottola denominati Difesa di Castiglione e Difesa di San Marco dei Lupini siti in territorio di Palagiano. In altri contesti è attestato il fenomeno di terreni e luoghi aperti sottoposti «a servitù di pascolo in determinati periodi dell'anno e per lo più *sectis segetibus*, cioè dopo la raccolta delle messi sino al periodo della semina»²⁷. Tale pratica si conciliava con la locazione di quelle terre alla Regia Dogana della Mena delle pecore di Foggia, locazione che durava come si usava dire da un Sant'Angelo all'altro e cioè dal 29 Settembre (Festa di San Michele Arcangelo) in cui le greggi entravano nei terreni locati sino all'8 maggio (Festa dell'apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano) quando ne uscivano. Si diceva che le Difese si aprono il 29 settembre e si serrano l'8 maggio.

Per la Difesa di san Marco dei Lupini, pur avendo dimostrato di esercitare gli usi civici per due mesi all'anno da tempo immemorabile, il Comune di Massafra non ne ottenne alcun compenso per vizi procedurali imputabili all'Agente demaniale²⁸. Per la Difesa di Castiglione le cose andarono diversamente: con ordinanza dell'Intendente di Terra d'Otranto 25 aprile 1813 al Comune di Massafra fu attribuito «per compenso de' rispettivi usi civici, un terzo del bosco, un quarto dei terreni *semenzabili* ed erbosi ed un terzo delle paludi», che furono distaccati da Levante incominciando dal tratturo di Maraglione andando verso Ponente²⁹.

5. Origine e crescita del comune di Martina Franca

L'origine di Martina si può stabilire con certezza. Il suo odierno territorio, allora in gran parte disabitato, apparteneva in antico a Taranto e, in minor misura, a Monopoli e a Ostuni³⁰. Attestata per la pri-

²⁷ CESTARO, *Aspetti* cit., p. 16 s.

²⁸ G. MASTRANGELO, *Su un'antica servitù*, cit.

²⁹ G. MASTRANGELO, *Su alcune vicende relative al patrimonio della Mensa Episcopale di Mottola in territorio di Massafra*, in AA.VV., *Alètes, Miscellanea per i Settant'anni di Roberto Caprara*, Archeogruppo, Massafra 2000, p. 361-376.

³⁰ Per le complesse questioni ancora aperte relative agli usi civici di Martina

ma volta nel 1260 come *Castrum Martinae* in territorio di Taranto, ottiene nel 1310 (coi diplomi del 12 e del 15 agosto 1310 di Filippo I d'Angiò principe di Taranto) lo status di Casale col nome di *Franca Martina*, con la concessione «ai primi abitanti d'edificare le loro case su una ristretta area a cavallo del confine tra Monopoli e Taranto, che nel tempo definì la configurazione urbanistica dell'attuale centro demico»³¹. Seguì, nel 1317, la concessione di un'area circolare intorno al *Casale* del raggio di due miglia, chiamata *Districtum*, ove i martinesi avevano facoltà di costruire case, di impiantare vigne, di coltivare orti e scavare cisterne senza pagare censi o terraggi³² il che fa presumere che tale territorio avesse perso i caratteri della demanialità e fosse diventato di proprietà privata. In prosieguo di tempo (1359) furono acquisiti terreni sempre più vasti sino all'attuale consistenza territoriale: per questo Martina Franca può essere definita un Comune a formazione progressiva.

6. *Vicende relative ai demani di Martina Franca*

Va notato che già col diploma del 15 agosto 1310, fu concesso agli abitanti di Martina di poter pascolare, legnare e acquare nei territori di Ostuni, Mottola e Massafra «senza pagamento veruno per ragioni di affida o altra causa in perpetuo»³³.

Il principe Roberto d'Angiò con privilegio del 15 aprile 1359 anette a Martina vasti comprensori appartenenti da secoli a Monopoli, a Taranto e a Ostuni. Non ci occuperemo della controversia giudiziaria che ne seguì. Diciamo soltanto che tale giudizio venne definito con l'accordo sottoscritto a Conversano il 21 luglio 1566 (ratificato dalla Regia Camera della Sommaria e corroborato di regio assenso) con cui sei Comuni (Monopoli, Castellana, Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina) stabilirono all'unanimità che tutte le recin-

Franca rimando ai pregevoli studi di M. ANCONA, *Recenti vicende degli usi civici a Martina Franca*, in AA. VV., *Riflessioni/Umanesimo della Pietra*, Martina Franca 1990; e di G. LIUZZI, *La mappa topografica di Martina del 1787 e la secolare questione dei demani*, in AA. VV., *Riflessioni/Umanesimo della Pietra*, Martina Franca 2008

³¹ LIUZZI, *La mappa topografica*, cit., p.28.

³² *Ibidem*.

³³ ANCONA, *Recenti vicende*, cit., p. 23.

zioni di terre, avvenute illegalmente negli ultimi decenni, dovevano essere abbattute al fine di rendere i fondi aperti e promiscui onde permettere il godimento degli usi civici da parte dei rispettivi abitanti, coll'eccezione delle *menzane* riservate ai padroni, che potevano paretarsi ma che non potevano superare il 10% dell'estensione delle masserie già *appadronate* abusivamente³⁴. Nel demanio verso Taranto, invece, l'occupazione di terreni demaniali continuò anche dopo il 1571 nonostante la proibizione da parte del Sacro Regio Consiglio che, con decisione del 22 novembre 1586, aveva ordinato l'abbattimento dei parchi e delle chiusure: provvedimento che fu eseguito il 5 novembre 1588. La lite proseguì ma l'Università di Martina vinse la causa avendo dimostrato l'antichità delle recinzioni abbattute.

Su una vasta area demaniale boscata, facente parte in antico della *Foresta Tarantina*, nota col nome di bosco delle *Chianelle* (Pianelle) sita tra Massafra, Martina e Taranto, esercitavano gli usi civici tutte e tre queste comunità. Ma a partire dalla fine del '600 il Duca di Martina comincia a pretendere di esercitare i diritti giurisdizionali e amministrativi (compresa la *bagliva* e la *parata*) su detto territorio anche a danno dei propri vassalli: vi pose dei guardiani, consentendo il pascolo solo per i suoi animali o per quelli di chi pagava la *fida*; impose una pena di 24 ducati per chi esercitava il pascolo abusivo. Prima di questa innovazione, tutti gli abitanti di Taranto, Massafra, Palagiano e Noci da tempo immemorabile vi avevano goduto del diritto di pascolo nonché quello di «battere fragne, lezze e ghiande, senza pagare fida, né bagliva né cosa veruna»³⁵.

La tendenza dei martinesi a colonizzare terreni gravati da promiscuità, insediandosi prima con strutture precarie (specializzate nell'allevamento di cavalli e bovini), poi con strutture di pietre a secco sempre più stabili fino a dare vita a vere e proprie masserie, oltre che il bosco delle Pianelle interessò i terreni aperti e demaniali della Murgia massafrese e della contrada Vallenza, posta immediatamente a Sud delle Pianelle. Ne nacquero due giudizi: l'uno promosso dall'Università di Massafra in Sacro Regio Consiglio chiedendo

³⁴ G. LIUZZI, *Il Castrum Martinæ nel 1260 e la rifondazione angioina*, in AA. VV., *Riflessioni Umanesimo della Pietra*, Martina Franca 1990, p. 20

³⁵ ASTa, Fondo Notarile Massafra, Anno 1699, c.90, Atto Notar Sante Galise di Massafra.

il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di comunità sulle Pianelle; l'altro promosso dall'Università di Martina nel 1725 in Regia Udienza a Lecce, lamentando il quotidiano taglio di alberi nelle Pianelle da parte di tarantini e massafresi. Intanto il duca di Martina faceva vigilare le Pianelle da gente armata. Nel 1740 il Sacro regio Consiglio emanò una *provisione* con la quale intimava a tarantini e massafresi che «non ardiscono andare a pascolare e legnare nelle Chianelle, come difesa dell'Università di Martina». L'atto fu notificato soltanto alla università di Martina, causando le lagnanze del duca il quale lamentò di non essere stato informato in prima persona, essendo il titolare della *bagliva*, ribadendo che quella contrada non era demaniale dell'Università, ma del feudo e che la difesa dalle pretese dei massafresi era avvenuta «con dispendio del Duca, mentre L'università non avesse speso un obolo»³⁶. Uno strascico di tali giudizi si ebbe anche davanti alla Commissione feudale. L'università di Martina chiese, tra l'altro, di essere reintegrata nel diritto di pascere, e ghiandare nel territorio di Mottola, e propriamente nelle contrade S. Antuono, ossia Gaulella, e Poltri, anche in tempo di *parata*. Il duca, da parte sua, chiese di essere reintegrato nel possesso del bosco detto le *Chianelle*, con la condanna dell'Università alla restituzione dei frutti percepiti nonché che «si dovessero demolire i parchi fatti da' cittadini di Martina nel territorio ex feudale verso Taranto, di cui è parte il bosco delle Chianelle». La Commissione, intese le parti e il Regio Procuratore, con sentenza 11 aprile 1809 n.11 osservava che «la promiscuità del territorio tra Motola e Martina non potea negarsi, nascendo da privilegio accordato a Martina dal Principe di Taranto Filippo d'Angiò, e quindi ha creduto di reintegrare la stessa Università di Martina ne' pieni usi civici ne' menzionati due fondi feudali, abbenchè posti nel territorio di Motola, nel modo medesimo che gli stan godendo i Cittadini di Motola». Circa la revindica del bosco delle Chianelle, la stessa Commissione rigettò la domanda di reintegra riconoscendo che detto Bosco apparteneva in via esclusiva

³⁶ Biblioteca Comunale Martina Franca, *Fondo Conte Marsi*, 8/2, Compromesso 14 maggio 1714 tra don Michele Imperiali, barone di Massafra, e don Francesco II Caracciolo, Duca di Martina, circa le pretese di comunione *pascendi acquandi et lignandi* dei territori delle Università di Massafra, Palagianò, Mottola e Martina.

al comune di Martina. Altra controversia per il Bosco delle Pianelle insorse tra il Comune di Martina e i fratelli Nicola, Gennaro e Felice Casavola i quali si opposero alla *parcorazione* e censuazione di detto bosco da parte del Comune deducendo che tale concessione ledesse i loro diritti nascenti dall'atto di acquisto in enfiteusi, in data 27 gennaio 1765, della masseria Piovacqua dall'Abbazia di S. Maria di Crispiano (poi affrancata nel 1798), i cui terreni rientravano in parte del bosco delle Pianelle. La lite, stante l'incertezza dei confini, fu conciliata con deliberazione del Decurionato di Martina del 30 dicembre 1810 con cui si stabilì che i signori Nicola, Gennaro e Felice Casavola conservassero nel bosco delle Pianelle 120 tomoli di terreno in piena proprietà, soggetti solo alla servitù delle pubbliche vie, cedendo a loro volta a favore del Comune le decime sui prodotti delle masserie Mongelli e Selvaggi e tutti i loro diritti sul rimanente territorio, anche per la parte coltivata, coll'obbligo di recintare con muri, a loro spese, i 120 tomoli, da cui restava esclusa la Gravina della Zirra e i tre tomoli ove erano siti lo *jazzile*, il fabbricato della masseria e i giardini. Per inciso, la promiscuità sulle contrade Poltri, Murgia, Pentima, Pandaro e Santantuono su 8.580 ettari fu definitivamente sciolta nel settembre 1900 con un accordo tra i Comuni di Mottola e Martina³⁷. Il «Bosco delle Pianelle» è attualmente destinata a Riserva Naturale regionale orientata (istituita con legge regionale n.27 del 23.12.2002) le cui finalità principali sono di conservare gli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

7. Usi civici e legge eversiva della feudalità

La legge eversiva della feudalità ebbe un impatto sconvolgente sugli usi civici. La portata innovativa dell'art.1 della legge 2 agosto 1806, che commina lo scioglimento immediato del vincolo che legava il feudatario al sovrano, viene attenuata dal seguente art. 15 che lasciava praticamente immutato lo stato delle cose. Poiché il demanio

³⁷ LIUZZI, *La mappa topografica*, cit., p.23.

apparteneva allo Stato, con l'abolizione della feudalità era lecito attendersi che esso dovesse ritornare nelle mani del re. Invece, aboliti formalmente i feudi, i demani vengono lasciati nelle mani «degli attuali possessori», cioè nelle mani degli stessi baroni, in attesa che altra legge ne disciplinasse la divisione in proporzione «al dominio e diritti rispettivi» dei feudatari e delle popolazioni. La legislazione francese consentì ai baroni di diventare «liberi proprietari d'una parte delle terre tenute in godimento», cioè del demanio statale. Infatti, a norma dell'art.1 della legge 1° settembre 1806 n.185 si stabilì che i demani di qualsivoglia natura (feudali o di chiesa, comunali o promiscui) sarebbero stati ripartiti per essere posseduti come *proprietà libere* da coloro ai quali sarebbero toccati. Tale legge afferma un principio contrario a quello su cui era basato il sistema feudale napoletano.

Il feudo, infatti, nell'ordinamento giuridico del regno di Napoli si risolveva in una «speciale destinazione del pubblico demanio a vantaggio d'una determinata classe di cittadini», cioè del ceto baronale; il demanio pubblico, insomma, non mutava natura per la qualità feudale che gli veniva impressa: territorio pubblico era e pubblico restava. Il feudatario – sono parole di Romualdo Trifone – «non può chiuderlo o renderlo difesa, se esso è aperto; né vietare ai cittadini di seminarvi, di legnarvi ... perché il fondo è sempre pubblico e non tralascia per la qualità feudale che acquista di essere adibito a un pubblico uso»³⁸. D'altronde era indiscusso che «tale destinazione non comprendesse se non il solo ed esclusivo passaggio dell'utile dominio dalle mani del capo dello Stato a quelle dei baroni in compenso di servizi che, prestati una volta, non erano stati più col tempo richiesti»³⁹.

Il successivo decreto 8 giugno 1807 n.150 stabiliva quali terreni dovessero ritenersi demaniali, e quindi ripartirsi, e quali escludersi. Erano esclusi dalla divisione «le proprietà che le università, gli ex baroni e particolari tenevan difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benché in altri tempi soggette al pascolo comune» (art.3). Anche in questo caso sono introdotte nella legge delle comode «scappatoie» per quanti volessero sottrarre alla ripartizione i terreni demaniali o feudali posseduti. Questa norma lascia incerta ed

³⁸ TRIFONE, *op. cit.*, p 57.

³⁹ Ivi.

insoluta una questione di capitale importanza, cioè non stabilisce il criterio in base al quale ritenere legittima una *difesa*.

La Commissione feudale, chiamata ad applicare questa disposizione, andò a tentoni e barcollò fra l'antica giurisprudenza e il desiderio di non promuovere querele e reclami di gente interessata con la conseguenza che in base al criterio individuato si finì col ritenere legittime, e quindi escluse dalla ripartizione, solo le difese costruite prima della prammatica di Carlo V, cioè precedenti al 1536. L'assurdità di questo equivoco criterio consisteva nel porre l'onere della prova a carico dei Comuni sicché quando questi non disponevano di documenti in tal senso, si apriva l'adito ad una presunzione favorevole agli usurpatori poiché «le difese di cui non si conosce la data d'origine s'intendono costruite prima del 1536, salvo dimostrazione in contrario». In ogni caso con la legge eversiva e con l'attribuzione in proprietà ai baroni dei demani, che nel frattempo li avevano recintati (*difese*), si sottrassero molti terreni all'esercizio dei diritti di uso civico. Se già con la prima fase della divisione in massa, cioè con la divisione dei demani feudali ed ecclesiastici tra i baroni e i luoghi pii, da una parte, e i Comuni, dall'altra, si ridussero notevolmente le terre su cui poter esercitare gli usi civici, il peggio doveva ancora venire.

La prima fase, infatti, si risolse in pochi anni. Per arrivare alla effettiva assegnazione delle quote ai contadini nullatenenti o, comunque, alla definizione del contenzioso tra il Comune e gli usurpatori (definizione che avverrà per lo più tramite atti di conciliazione che finiranno col consacrare lo stato di fatto formatosi a seguito delle commesse usurpazioni) occorrerà attendere, invece, quasi un secolo. Nelle more, nel periodo intercorrente tra l'anno della legge eversiva (1806) e il 1823 le terre migliori vennero occupate e *paretate* da parte della nuova borghesia terriera⁴⁰, escludendo i nullatenenti dall'esercizio degli usi civici.

⁴⁰ La gran parte dei terreni demaniali comunali coltivabili in base al processo verbale deliberato dal Decurionato di Massafra il 9 luglio 1831 (ASLe, Intendenza Demani, B. 38, F. 446, cc. 62 r -69 r) – risultavano usurpati come segue: 1) 660 tomoli di terre seminate in contrada Sacchierma, Gravina d'Ognico, o Monte in Sacchierma, occupate da Carlo Matteo Millarti, Michele Capreoli, Giuseppe Gaetano Aprile di Locorotondo, il Duca di Martina, Nicola Casavola di Martina e la Mensa vescovile di Mottola. 2) 809 tomoli in contrada Travatella, Massafrese o Travatella alla Murgia occupati dai sigg.i Pietro, Antonio e Pasquale Giuliani di Martina e dal Duca di Martina; tra i terreni occupati dai Giuliani figurano i 364

8. *Persistente vitalità degli usi civici*

Le vicende qui succintamente delineate, ci narrano come siano stati progressivamente trasformati, nel corso degli ultimi 5 secoli, gran parte dei terreni demaniali aperti, coperti da bosco e da macchia, anticamente costituenti la *Foresta Tarantina* e come la legislazione napoleonica nel Regno di Napoli abbia dato un impulso determinante alla privatizzazione dei demani pubblici, all'abolizione dei diritti collettivi sui terreni aperti, alla generalizzata chiusura dei fondi e alla concentrazione della terra nelle mani di una ristretta cerchia di ex baroni, borghesi e *massari*, con la forte contrazione delle terre pubbliche gravate di usi civici e il contestuale impoverimento della classe dei *bracciali*.

Dal punto di vista giuridico, gli usi civici sono ancora vivi e vegeti. Usi civici e terreni demaniali, infatti, per loro natura estranei (e in contrasto) allo schema del Codice Napoleone (che ruota, invece, intorno al modello del diritto soggettivo e della proprietà individuale), sono sopravvissuti non solo a tale Codice ma anche ai codici pre e post unitari, a quello vigente e a tutti i tentativi di liquidarli,

tomoli di terre semenzabili e macchiose della masseria denominata Sassoni (ora Casavola), sui quali terreni i cittadini esercitavano «gli usi civici di legnare, adacquare e pascere, dopo falciate le messi»; 3) 495 tomoli nella contrada Gravina del Volo, e Corno della Strega, terreni semenzabili e macchiosi occupati dal sig. Francesco Blasi, Vincenzo Cenci e Donato Stefano Carucci tutti di Martina e Carmine Broja di Massafra; 4) 500 tomoli la maggior parte semenzabili in contrada Vallenza, usurpati dal sig. Francesco Paolo Mongelli, Francesco Blasi e Donato Stefano Carucci tutti di Martina; 5) 95 tomoli in contrada Trovanza, o Macchia Carica, terre seminatorie, olivate e macchiose usurate dai fratelli Raffaele, Pasquale, Ignazio e Gaetano de' Carlo, da Francesco D'Ajala Valva e dal capitolo di Massafra; 6) 185 tomoli di terreni semenzabili, macchiosi e olivati in contrada detta Arecupo limitrofi a Lama-stuola, usurpati dal sig. Francesco d'Ajala Valva di Taranto; lo stesso sig. Francesco d'Ajala Valva aveva usurpato altri 50 tomoli in contrada Pentima Rossa nonché parte dei suddetti 80 tomoli in contrada Trovanza; 7) 80 tomoli di terreni usurpati dal Capitolo di Taranto e ridotti a coltura in contrada San Cataldo, e Sancia, confinanti colla masseria Gravinola; lo stesso Capitolo aveva usurpato parte della Masseria Gravinola «aumentata di estensione molto di più di quello che appare dai titoli di acquisto» nonché «parte del tratturo, che comincia dalla contrada Ferrara, e conduce al Monte Santo Elia». 8) Infine il Comune possedeva 10 tomoli di terre macchiose in contrada Gravina San Marco occupate dal sig. Ignazio Zacometti e altri 20 tomoli in contrada Santa Caterina usurpati dal Capitolo di Massafra che furono esclusi dalla quotizzazione in quanto destinati alla espansione urbana di Massafra.

sopprimerli, arginarli e alterarne la struttura con leggi speciali⁴¹. Tale contrasto, prima ancora che giuridico, è ideologico e antropologico in quanto il concetto di proprietà classica e individuale viene ritenuto il solo compatibile con la civiltà⁴². Ciò nonostante, questi diritti, che nessun legislatore ha creato e che nessuna legge ha costituito⁴³, sono tuttora un fenomeno rilevante dal punto di vista economico che investe una superficie di 5 milioni ettari del territorio nazionale, concentrati soprattutto, ma non solo, nelle regioni meridionali. Per questa ragione, il legislatore ha tentato, prima sul piano amministrativo e quindi sul piano legislativo (legge 16 giugno 1927 n.1766), di eliminarli, ma senza successo. Per questo motivo il lungo processo di impossessamento e di privatizzazione dei terreni demaniali gravati di usi civici non può dirsi concluso.

9. Una soluzione praticabile

Se di fatto, soprattutto a Martina Franca, immense distese, un tempo coperte da boschi e gariga sono state usurpate e trasformate in terreni coltivabili, gradualmente *appadronati*⁴⁴ mercé la recinzione con pareti di pietra a secco e la costruzione di masserie a trullo, dal punto di vista giuridico i problemi restano.

Vi si oppongono, infatti, i caratteri della *realità*⁴⁵, inusucapibilità, inalienabilità, perpetuità e imprescrittibilità che caratterizzano sia i

⁴¹ P. GROSSI, *Usi civici: una storia vivente*, in «Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, Milano 2008, pp. 19 e ss.

⁴² F. MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano 2003, p. 46.

⁴³ In tal senso GROSSI, *op. cit.*, p. 19.

⁴⁴ «Nel XVI-XVIII secolo, in molte regioni del Regno di Napoli (...) la distinzione di base fra le terre coltivate era quella fra superfici "appadronate" e demani. *Appatronatus* era ogni terreno "difeso", cioè chiuso all'uso collettivo e riservato al godimento di un singolo, di un suo "padrone". (...) "Padrone" va inteso come possessore, piuttosto che come proprietario»: S. CAROCCI, *Metodo regressivo e possessi collettivi: i demani del Mezzogiorno (sec. XII-XVIII)*, in AA. VV., *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p.543, distribuito in forma digitale da "Reti Medievali". Ivi è richiamata altra bibliografia sul punto.

⁴⁵ È la caratteristica che gli usi civici hanno in comune coi diritti reali, cioè l'aver a difesa un'azione reale, «*actio in rem*», esperibile contro chiunque (*droit de suite*) cioè il diritto di perseguire la cosa dovunque e in mano di chiunque si trovi;

demani sia gli usi civici sicché, anche se tali terreni – *di fatto* – hanno perso i loro caratteri originari e si presentano oggi strutturati in masserie completamente chiuse da pareti di pietra a secco, giuridicamente essi continuano ad essere vincolati avendo impressa la qualità di terreni demaniali gravati di usi civici, cioè di terre destinate al godimento collettivo.

A Massafra gran parte dei terreni demaniali, a suo tempo quotizzati e concessi in enfiteusi perpetua, sono stati affrancati, pur se risultano tuttora gravati di usi civici; per Martina, invece, non è pacifica neanche la esatta individuazione e confinazione di essi, essendo ritenuti inaffidabili – *in quanto errati e contrastanti* – gli inventari e le mappe sinora redatti⁴⁶. Dal demanio martinese vanno sicuramente esclusi i terreni siti all'interno del distretto delle 2 miglia (*ove è sito il centro abitato*) nonché le *menzane*⁴⁷ di cui alla conciliazione sottoscritta dai sei comuni nel 1586.

Una volta esattamente individuati, si pone il problema del mutamento di destinazione (*sdemanzializzazione*) o di legittimazione (*a norma degli artt. 9 e 10 L.1766/27*) onde permettere la circolazione giuridica di tali beni, tendenzialmente vietata⁴⁸. È da escludere come praticabile l'affrancazione in massa di detti terreni, ascendenti a non meno di 15.000 ettari⁴⁹, secondo il meccanismo della legge 1766 del 1927 e della successiva legislazione regionale⁵⁰ che prevedono, come

i romani dicevano: *ubi rem meam invenio ibi vindico*): v. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1977, pp. 53-54.

⁴⁶ Sul punto vedi LIUZZI, *La Mappa topografica*, cit., p. 21 s.

⁴⁷ Le *menzane* – secondo l'accordo sottoscritto a Conversano il 21 luglio 1566 – erano costituite dal 10% dell'estensione delle masserie abusivamente *apadronate* che sarebbero rimaste di proprietà privata (v. LIUZZI, *La Mappa topografica*, cit., p. 30).

⁴⁸ F. MARINELLI, *Usi civici ieri e oggi (a proposito di un libro recente)*, in «Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, Milano Giuffrè 2008, p. 355.

⁴⁹ Cfr. LIUZZI, *La mappa topografica* cit. p. 22.

⁵⁰ Il versamento del valore dell'area, stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale approvato dalla Giunta regionale, è previsto dall'art.32 della legge reg. n.14 del 31 maggio 2001. L'art. 54 comma 3 bis della legge regionale n.14 del 4 agosto 2004 (come integrata e modificata dall'art. 1 leg. reg. 19 del 28.6.2007) prevede però la riduzione a un terzo del canone di affrancazione solo per le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le

criterio generale, il pagamento del valore di mercato dell'area da legittimare da parte dell'avente diritto.

La soluzione più realistica – a parere dello scrivente – (alternativa rispetto all'affrancazione) è quella di prendere atto dell'attuale assetto del territorio (frutto di occupazioni abusive e di trasformazioni intervenute nel corso di 7 secoli) e di utilizzare (e far osservare) i vincoli nascenti dalla demanialità al fine di tutelare il bene 'paesaggio', essendo quei terreni soggetti al vincolo che vieta ogni innovazione e trasformazione che possa alterare il paesaggio e l'ambiente. Sul tema sono intervenute diverse pronunce della Consulta che hanno riconosciuto il principio del preminente interesse della collettività nazionale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497 del 1939, sancito dall'art. 1 lett. h) della legge 8.8.1985 n.431⁵¹. Indirizzo giurisprudenziale recepito e fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione⁵².

Si rifletta inoltre sul fatto che i territori di Massafra e Martina Franca rientrano nel perimetro del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" (istituito con legge regionale n.18 del 20.12.2005) e sono gravati dal relativo regime vincolistico. Questa soluzione presuppone però che si conoscano previamente ubicazione ed esatta estensione dei terreni demaniali. Altrimenti si vanifica ogni programma di pianificazione e di intervento sul territorio. La dottrina distingue le comunità di persone (titolari dei diritti collettivi) aventi carattere originario (definite formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost.) che hanno e mantengono una propria 'istituzionalità' distinta

quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, limitatamente a immobili destinati a prima casa, ad attività artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. Tuttavia, a norma dell'art. 10 comma 6 bis legge reg. n.7 del 28 gennaio 1998 (come modificato dall'art.2 leg. Reg. 19/2007), il valore del canone di affrancazione deve tenere conto dell'incremento di valore derivante dall'utilizzazione edilizia del terreno interessato.

⁵¹ Corte Cost., 21.11.1997 n.345; Corte Cost. 27.7.2006 n.310.

⁵² Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 febbraio 2001 n.68.

e distinguibile da quella dell'ente amministrativo al quale è attribuito l'*imperium* sulle terre civiche⁵³ per poi affermare che l'insieme delle risorse naturali esistente sulle terre di collettivo godimento dà luogo a specifici *ecosistemi*⁵⁴, che vanno sottratti a uno sfruttamento dissennato e predatorio con la conseguente perdita dei beni costituenti il paesaggio.

Il riconoscimento dello *status quo* di quei terreni (che dovrebbe avvenire con legge regionale) eviterebbe i costi esorbitanti dell'affrancazione ma dovrebbe essere bilanciato dall'azzeramento (totale e/o parziale) dell'indice di fabbricabilità fondiario (onde evitare ulteriore consumo del territorio). Il Piano territoriale e quello pluriennale economico sociale del Parco naturale Terra delle Gravine (cui la legge istitutiva demanda l'attuazione delle finalità del parco) – redatti secondo rigorosi criteri di pianificazione urbanistica e naturalistica – possono essere gli strumenti per assicurare alle aziende esistenti incentivi per sviluppare le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, preservando la biodiversità con l'adozione di misure di tutela e valorizzazione non solo dei beni paesaggistici ma anche di quelli culturali (nuclei abitati rurali, tratturi, masserie, iazzi, pozzi e cisterne, muri a secco ecc.) presenti nel comprensorio (vedi art. 4 legge reg. n.18 del 20 dicembre 2005).

La soluzione proposta (qui succintamente delineata) implica che il governo e la programmazione nell'utilizzazione delle risorse naturali delle terre civiche siano esercitati dalla collettività locale (rappresentata non solo dal Comune ma anche dalle associazioni di produttori agricoli e allevatori in quanto titolari dei diritti collettivi sulle terre civiche) sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, delle Soprintendenze, del Corpo Forestale dello Stato e del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. In tal modo la risorsa costituita dai demani e dagli usi civici, utilizzata e conservata razio-

⁵³ A. MARRONE, *Diritti collettivi, proprietà collettiva e Costituzione*, in «Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva». 1.2008, p.50; G. LOMBARDI, *I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività*, in P. NERVI (a cura di), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, Atti della III Riunione scientifica (Trento, 13-14 novembre 1997), Padova 1999, pp. 13 e s.

⁵⁴ P. NERVI, *Istituti regolieri e protezione della natura*, in «Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, Milano Giuffrè 2008, pp. 68 ss.


nalmente, potrà concorrere a soddisfare le esigenze collettive dell'equilibrio ecologico, della difesa e pianificazione territoriale e della conservazione del paesaggio, tramandando alle generazioni future non solo il patrimonio della memoria storica ma anche la possibilità concreta di continuare a '*godere*' dei diritti di uso civico.

*Demani
e usi civici*




Pianta topografica del Demanio comunale "Sacchiemma"
 in Archivio Storico del Comune di Massafra (g.c.)

*Pianta Topografica
Relativa ai fondi demaniali di Massafra Occupati
dal sig. L. Giuseppi, ne. Aprile*



Pianta topografica relativa ai fondi demaniali di Massafra in contrada Monte S. Elia o "Chirica di Monsignore" in Archivio di Stato di Lecce, Intendenza Demani, B. 37 (g.c.)




Pianta topografica del Demanio comunale di S. Martino in Archivio Storico del Comune di Massafra (g.c.)

*Pianta Topografica
Relativa a fondi Demaniali Di Massafra Occupati
Dal Signor Marchese D. Francesco D. Ugo Balbo*

Leggenda

- 1. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 2. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 3. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 4. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 5. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 6. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 7. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*




Pianta topografica del Demanio comunale di Massafra in contrada Arecupo (Lamastuola) in Archivio di Stato di Lecce, Intendenza Demani, B. 37 (g.c.)

*Pianta Topografica
Relativa a Demani Di Massafra -
Occupati Dal Signor Cavaliere Di Saraceni*

Leggenda

- 1. *Chiusura del Demanio sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 2. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 3. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 4. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 5. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 6. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*
- 7. *Gravame in piedi dello stato che sopra i suddetti nel
L. 17. 1794. pag. 15. par. 1. 17. 1794. 17. 1794. 17. 1794.*




Pianta topografica del Demanio di Massafra in contrada Fondi di S. Cataldo, Sancia o Givone rotto in Archivio di Stato di Lecce, Intendenza Demani, B. 37 (g.c.)

LEGGIANO DELL' ECC. CASA DI MARTI



- 11 - la Chiesa di S. Maria Maddalena con obedi di fuori inorno da fare la maona.
- 12 - il Magazzino del Sale della Regia Corte
- 13 - strada che viene da Taranto e va a Bonardo
- 14 - strada che viene da Taranto e va a Girone.
- 15 - strada da Saluggiana alla marina.
- 16 - strada che viene da Taranto per Saluggiana e parte per Matera.
- 17 - strada da Taranto per Saluggiana e va a Caldera
- 18 - il vigno del Signor e Capitano di Alta Giustitia in nome
- 19 - vigno del marchese di Saluggiana

L'esperto Nicolo da Marti
Bibliotecario 1712




Pianta topografica dei Demani comunali Corno della Strega e Gravina del Volo
in Archivio Storico del Comune di Massafra (g.c.)



Pianta topografica del Demanio comunale Travatella alla Murgia
in Archivio Storico del Comune di Massafra (g.c.)

Lunga Vano la Contraversa tua, il Perimento di Mottola, e Massafra e propria tra i
 chi detti del Contro, e la Motta: ^{tra} dove il Capituluzio, fono, ed attuale dal Signor Pietro Caramia per
 Bedina del Reame della Spagna: ^{del} Don Juan J. Carlo Spagno, per Convenio avuto di qua per
 ed indicata di Colori diversi, cioè quella spaziosa a Mottola di Color terra d'Ardena, e quella
 a Massafra Color Rosso; Cella d'ogni ^{tra} Anziana de' signorini Confessi, come si all'ora nella



A Porzione spaziosa a Mottola di tom: vent'otto, e Mogg: quattro.

B Porzione spaziosa a Massafra di tom: vent'otto, e Mogg: quattro.

Mottola li 25. Agosto 1811.

Pietro Caramia Agri^{to}

Donarri (av^{to}) Agri^{to}

COMUNE DI MASSAFRA

SISTEMAZIONE DEMANIALE

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:20000


COMUNE DI MOTTOLA



Pianta topografica dei Demani comunali di Massafra siti a nord dell'abitato in Archivio Storico del Comune di Massafra (g.c.)



COMUNE DI MARTINA FRANCA





Alcuni momenti del Congresso su “La testa di Medusa. Storia e attualità degli usi civici, Martina Franca, 5 ottobre 2009” (foto C. Nigro)



Il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" (DJSGE) è il primo dipartimento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede a Taranto. Esso nasce dall'aggregazione di docenti e ricercatori della II Facoltà di Giurisprudenza, della II Facoltà di Economia, dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (Facoltà di Scienze della Formazione) e in Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina) di Taranto intorno a tematiche di ricerca e di formazione rispondenti alla vocazione mediterranea dell'area ionica: ambiente, tutela della salute e del territorio, diritti ed economie del mare, valorizzazione dei saperi e delle culture dello spazio euro-mediterraneo.

La collana del DJSGE che prende avvio con questo primo volume raccoglie studi e ricerche non solo di docenti e ricercatori del Dipartimento ma anche lavori di studiosi italiani e stranieri che abbiano condotto ricerche sulle tematiche dipartimentali.

Per la sua complessità il tema degli usi civici e delle proprietà collettive coinvolge storici del diritto, giuristi "positivi" ed economisti e investe direttamente il territorio e le istituzioni. Esso dunque rappresenta, anche alla luce della nuova dimensione ambientale che gli usi civici stanno assumendo, un campo di ricerca che si inserisce perfettamente nel quadro delle attività dipartimentali. Alcuni docenti del DJSGE hanno partecipato, il 5 ottobre 2009, al Convegno *La testa di Medusa. Storia e attualità degli usi civici* – svoltosi al palazzo Ducale di Martina Franca – i cui atti si pubblicano in questo volume. *Le Proprietà collettive* è stato, peraltro, il tema della lezione inaugurale del Dipartimento tenuta dal Prof. Paolo Grossi il 19 marzo 2010 al Palazzo di Città di Taranto alla presenza delle maggiori autorità civili, militari ed accademiche della regione Puglia.

Studio Legale Mastrangelo

Via S. Leonardo, 30 - 74016 Massafra (Taranto) - Fax 0998805850

Avv. Pietro Mastrangelo - 0998805204 Avv. Prof. Aurelio Arnese - 0998808182
Avv. Giulio Mastrangelo - 0998851617 Avv. Domenico Mastrangelo - 02-72622008
Avv. Concezio Di Rito - 0998808184 Avv. Lucilla Mastrangelo - 0998808183

ISBN 978-88-6611-135-1



9788866111351